

INAIL



CASSA EDILE
VERONA



Il documento unico di regolarità contributiva

Ruoli, adempimenti e responsabilità
nel settore edile

D.U.R.C.

Verona, Palazzo della Gran Guardia
11 maggio 2006 - ore 9.30

Il **DURC** può definirsi come il documento rilasciato dalla Cassa Edile per le imprese del settore edile che *attesta la complessiva regolarità contributiva del soggetto richiedente*, così come risultante dai documenti e dagli archivi di :

INPS

INAIL

Casse Edili

Banca Dati Nazionale (B.N.I.).

Fini del nuovo sistema di certificazione:

- b) La semplificazione degli adempimenti amministrativi***
- d) La lotta al sommerso***
- f) La definizione della mappa dei rischi a fini previdenziali***
- h) L'esigenza di dare certezza circa la regolarità delle imprese affidatarie di appalti pubblici per la maggiore garanzia del loro corretto svolgimento***
- j) La limitazione dei casi di concorrenza sleale nella partecipazione alle gare***

Testo Congiunto INPS, INAIL, Casse Edili, di cui alla nota 230/05 del Ministero del Lavoro:

*“ Il DURC rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed **una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso** e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un’apposita banca-dati utile **per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.**”*

Art.18 comma 7, L. n. 55/90.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all' amministrazione o ente committente

prima dell'inizio dei lavori,

la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici .

L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono **periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva”.**

Con Legge n.109/94, si è stabilito all'art. 10 co. 1- quater,

l'obbligo

*in capo alle imprese partecipanti alle gare
di comprovare le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione o
nell'offerta, a pena della esclusione dalla
gara, di escussione della cauzione
provvisoria e di segnalazione del fatto
all'Autorità di vigilanza.*

Con il D.lgs. n. 494/96

(attuazione della direttiva 92/57/ CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili)

è stato previsto, all'art. 3 co.8 lett. b) l'obbligo in capo ai committenti dei lavori privati o ai responsabili dei lavori di chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad INPS, INAIL e Cassa Edile.

Con la legge 18 novembre 1998 n. 415 si è stabilito, l'obbligo, in capo ai concessionari di lavori pubblici:

- **di effettuare**, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, una verifica a campione fra gli offerenti sulla effettiva regolarità contributiva autodichiarata dal concorrente;
- **di richiedere**, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, se non inclusi nella verifica a campione, di fornire la prova della regolarità contributiva;
- **di applicare** le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 comma 7 della L.109/94, nel caso di rifiuto od omissione, da parte dell'impresa, nel fornire le informazioni o i documenti richiesti oppure nel caso di non veridicità degli stessi.

*Con D.P.R. n. 554/99, si è previsto, all'art.75 co.1 lett. e),
l'esclusione dalla partecipazione alle procedure degli
appalti e delle concessioni dei soggetti responsabili di
gravi infrazioni debitamente accertate
ad ogni obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
Lavori pubblici.*

La *“inesistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione sociale”* e' uno dei requisiti necessari per la **qualificazione** delle imprese esecutrici di lavori pubblici, ai sensi dell'art.17 co.1 d) del D.P.R. n. 34/2000.

Con l'art. 2 della legge n. 266/2002, si è stabilito l'obbligo delle imprese affidatarie di un appalto pubblico di ***“presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento”***.

Analogo obbligo è stato introdotto in capo alle ***“imprese che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.”***

Art. 3 comma 8 del D.lgs 494/96 modificato ed integrato dagli artt. 3 comma 8 del D.lgs n 528/99,86 comma 10 lett.b-ter del D.lgs. N.276/03,20 comma 2 del D.lgs n. 251/04:

“ 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa :

a) *Verifica l' idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,industria e artigianato;*

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato viene rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano un'apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).

In assenza della certificazione di regolarità contributiva , anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo esecutivo.”

Codice degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture .

Art. 6, comma 11: *si stabilisce di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 25.822 agli operatori economici che rifiutano o omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, e fino a € 51.545 agli operatori che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri;*

Art. 38, comma 1: *si stabilisce che- per quanto qui interessa- sono esclusi dalle procedure di affidamento e non possono essere affidatari di subappalti i soggetti che:*

- *hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, **risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;***
- *nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni -in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara- **risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;***
- *hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti.*

Art. 38, comma 2: viene confermato l'obbligo per l'affidatario di presentare la certificazione di regolarità contributiva (con espresso richiamo sia all'art. 2 comma 2, della L. n. 266/66 sia all'art. 3 comma 8 del D.lgs n. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni).

Codice degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture .

Art. 48, commi primo e secondo: viene confermato l'obbligo in capo alla stazione appaltante di acquisire la prova della sussistenza dei requisiti, richiedendo la presentazione della documentazione prevista nel bando o nella lettera di invito sia agli offerenti sorteggiati (con sorteggio pubblico, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate), sia all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

Quando tale prova non sia fornita o non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, verrà dato luogo a:

- l'esclusione dalla gara;
- l'escussione della cauzione provvisoria;
- la segnalazione all'Autorità di Vigilanza con conseguente automatica applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 comma 11 (da € 25.822 a € 54.545);
- la sospensione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, da sei a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

Art. 79 comma 5 lett.b): l'amministrazione comunica d'ufficio l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.

Avviso Comune del 16 dicembre 2003.

Le associazioni di categoria

(ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL)

propongono l'adozione del **D.U.R.C** ed auspicano che il Ministero del Lavoro

“dia istruzioni nel senso che, in assenza di certificazione della regolarità contributiva, non è possibile procedere all’inizio dei lavori in quanto è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire e DIA)”.

Deliberazioni delle Associazioni di categoria del 17 marzo 2005 e del 30 marzo 2005

“Se l’impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell’ambito dello stesso lavoro, in previsione di più DIA o permessi di costruire in variante”.

Circolare DURC (Testo congiunto)

Con Nota 230/05 del 12 luglio 2005, il Ministero del Lavoro ha approvato il testo congiunto INPS, INAIL, Cassa Edile della cosiddetta Circolare Comune. **La circolare in oggetto precisa che :**

- ***“per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso”***;
- ***“la Cassa Edile competente per territorio provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sé ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti”***, e ciò all’esito delle tre istruttorie da effettuarsi, o comunque non oltre trenta giorni dalla data di protocollazione della richiesta da parte dell’impresa, al netto di eventuali sospensioni a fini istruttori.

continua **Circolare DURC (Testo congiunto)**

- qualora entro il termine anzidetto INPS o INAIL non si siano pronunciati, scatterà il silenzio-assenso e la Cassa Edile, dopo avere previamente verificato che non sia in corso una sospensione per fini istruttori, emetterà il DURC entro 30 giorni sulla base delle verifiche effettuate anche da uno solo dei tre Enti certificatori;
- qualora, invece, anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un documento unico attestante la non regolarità dell'impresa;
- la regolarità oggetto di verifica deve sussistere alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, **essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.**

continua **Circolare DURC (Testo congiunto)**

- **la regolarità contributiva da attestare riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio di attività (DIA);**
- **per questi ultimi, il DURC deve essere richiesto prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di DIA;**
- **la sfera di operatività, nei lavori pubblici, si estende agli appalti di servizi e forniture ed anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o in concessione.**

continua Circolare DRC (Testo congiunto)

- per gli **appalti pubblici**, il DURC dovrà essere rilasciato in funzione della verifica della dichiarazione preventiva dell'impresa concorrente, dell'aggiudicazione dell'appalto - ove pretesa dalla Stazione appaltante -, della stipulazione del contratto, del pagamento dei SAL e del saldo finale, del collaudo;

continua Circolare DURC (Testo congiunto)

- anche per l'impresa subappaltatrice, il certificato di regolarità dovrà essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i medesimi criteri validi per le imprese appaltatrici:
- il periodo di validità della certificazione nei lavori privati in edilizia è di un mese dalla data di rilascio (**attenzione: la validità temporale è stata estesa a mesi tre con la recente conversione del D.L. n. 273/05**);

continua **Circolare DURC (Testo congiunto)**

- fatta salva la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere della regolarità nel periodo di validità del DURC, l'utilizzo del documento **“non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale”**;
- ed infine, **“per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA)”**.

LA DEFINIZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

sussiste la regolarità contributiva:

- **ai fini INPS**, sia quando sussista la correttezza degli adempimenti e non esistano inadempienze in atto, sia quando vi sia richiesta di rateazione per la quale la struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
- **ai fini INAIL**, sia quando sussista correttezza degli adempimenti ed il rischio assicurato corrisponda, per natura ed entità, a quello proprio dell'appalto, sia quando vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente;
- **ai fini Cassa Edile**, quando la Cassa medesima abbia verificato con esito positivo la regolarità dell'impresa richiedente a livello locale e, tramite la banca dati, a livello nazionale. La Circolare non si è espressa sulla facoltà di rateizzazione, materia questa demandata alle Associazioni di categoria.

Dalla Circolare INPS n. 9 del 27 gennaio 2006 ,a seguito di interpello del ministero dei lavori pubblici:

- i ***“lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti”*** partecipanti ad appalti pubblici non sono destinatari del DURC;
- al pari dei lavoratori autonomi, anche le ***“società senza dipendenti”*** non hanno l’obbligo di richiesta del DURC ;
- ***“tutte le imprese operanti nei cantieri”***, anche non edili, hanno l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva;
il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile per le sole imprese edili;
- il DURC non è obbligatorio in occasione della DIA o per ottenere la concessione edilizia, ***“nei casi in cui i lavori debbono essere svolti da ditta artigiana senza dipendenti”***;
- il controllo sulla regolarità contributiva va esteso anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani, ***“nel caso in cui la richiesta riguardi l’artigiano con dipendenti”*** (sia ditta individuale che società) o i familiari coadiuvanti nell’ambito di un’impresa che ha anche altri dipendenti non familiari;
- l’INPS è tenuto a rilasciare la certificazione di regolarità ogni volta che sia richiesto, e ciò a prescindere dalla ricorrenza dell’obbligo in capo al soggetto richiedente.

NEGLI APPALTI PUBBLICI

Appare opportuno che sia la stazione appaltante - che ne ha facoltà - ad attivarsi presso la Cassa Edile per richiedere l'attestazione di regolarità.

Delegare tale incombenza alle (sole) imprese esecutrici o agli intermediari implica il rischio di ricevere attestazioni datate, rispetto alla correttezza contributiva richiesta o tardive rispetto ai termini di legge o alle fasi della procedura ed alla velocità a questa impresa.

*La stazione appaltante è in condizioni di acquisire **direttamente** dalla Cassa Edile (modulando il momento della richiesta con l'evolversi delle fasi della gara) la prova della regolarità contributiva senza dover attendere che il concorrente sorteggiato, o l'aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria mettano a disposizione attestazioni che potrebbero rivelarsi non veritiere, non attualizzate, intempestive, incomplete, inattendibili se non contraffatte.*

Il diritto – dovere della stazione appaltante di acquisizione diretta del DURC dalla Cassa Edile può ricavarsi dalle seguenti norme :

*- **l'art. 2 del comma 3 del D.P.R. n. 403/98** prevede espressamente che “qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1 (n.d.r.:stati,**fatti** e qualità personali), nel caso in cui gli stati,**i fatti** e le qualità personali siano dichiarati con certificati o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, **l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.** In questo caso , per accelerare il procedimento , l'interessato può trasmettere anche attraverso strumenti informatici e telematici, una copia fotostatica , ancorchè non autenticata, dai certificati di cui sia già in possesso”.*

*- **l'art. 46 lett. p) del D.P.R. n. 445/00** include **l'assolvimento degli obblighi contributivi fra i fatti** da comprovarsi con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni;*

*- **l'art. 74 comma 6 del nuovo codice** stabilisce che le stazioni appaltanti non possono richiedere documenti e certificati per i quali è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva , **”salvi i controlli in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.”***

Dal punto di vista della Cassa Edile, la trasmissione diretta del DURC alla stazione appaltante è mezzo idoneo sia a prevenire inutili complicazioni e contestazioni sia a rendere maggiormente efficace il nuovo sistema di certificazione.

E' nell'interesse, quindi, sia delle stazioni appaltanti che degli Enti certificatori che le prime acquisiscano direttamente dalla cassa Edile le certificazioni di regolarità aggiornate al momento della richiesta.

NEI LAVORI PRIVATI

Benchè sia le convenzioni che le circolari citate consentano alle imprese esecutrici o ai loro intermediari di richiedere il DURC, la previsione di cui all'art. 3 co. 8 lett. b-bis) indica nel committente o nel responsabile lavori il soggetto che “***trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività***” la certificazione di regolarità contributiva, e ciò “***anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa***”.

E' opportuno che il committente segua personalmente questa specifica fase per controllare sia la correttezza retributiva di tutte le imprese appaltatrici/subappaltatrici che inizieranno l'intervento sia la tempestività della trasmissione dei rispettivi DURC alla amministrazione comunale prima dell'inizio lavori.

*Nello specifico caso in cui il committente abbia nominato un responsabile lavori, è, a maggior ragione, interesse di quest'ultimo trasmettere personalmente il DURC o accertarsi della sua effettiva trasmissione presso l'amministrazione, dato che anche se uno solo dei DURC sia assente o scaduto, oltre alla revoca della concessione, dannosa per il suo cliente e di cui potrebbe essere chiamato a rispondere, potrebbe anche essere ritenuto responsabile di falsa attestazione laddove trasmetta attestazioni non veritiere o perché incomplete, o perché scadute o perché riguardanti **imprese diverse** da quella che, a seguito di verifica in loco, siano state rinvenute in cantiere.*

Correntezza contributiva e rateizzazioni

La correntezza contributiva sussiste e va riconosciuta non solo quando non vi siano inadempienze arretrate o in atto, ma anche quando vi siano, presso uno o più dei tre enti, richieste di rateazioni accolte favorevolmente ed adempiute regolarmente.

La Stazione Appaltante potrà revocare l'affidamento all'impresa che, dopo essersi aggiudicata l'appalto in quanto certificata grazie all'accoglimento della istanza di rateizzazione, non adempia il piano di pagamento concordato.

E ciò in quanto il mancato rispetto del piano rateale da parte dell'impresa determina automaticamente una situazione di irregolarità che impedisce agli Enti di rilasciare il DURC richiesto dalla stazione appaltante in funzione della fase successiva dei lavori.

Anche nei lavori privati, l'omesso pagamento anche di una sola rata comporterà l'impossibilità di emettere, alla scadenza del DURC rilasciato con l'accoglimento del piano di rientro, una nuova certificazione.

*Ma ciò non inciderà necessariamente sull'appalto in corso dato che la normativa prevede la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo solo in caso di assenza di certificazione **prima** dell'inizio dei lavori.*

Correntezza contributiva e contenziosi in corso

la regolarità potrà essere dichiarata anche:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, solo ***“qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi”***;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, fino a quando il credito contributivo contestato non venga iscritto a ruolo ***“in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice”***.

Anche la Cassa Edile , al pari di Inps e Inail , dovrebbe, per quanto di propria competenza, rilasciare il DURC solo nel caso di effettiva controversia giudiziale pendente e fino all'esecutività del provvedimento giudiziario richiesto, quando l'opposizione, in sede giudiziale, da parte dell'impresa non abbia scopi dilatori e/o sia effettivamente motivata o comunque fondata su questioni controverse o interpretative.

Contenziosi eventuali

La mancata segnalazione dell'impresa irregolare all'Osservatorio dei Lavori Pubblici

Fino a nuove disposizioni è vulnerabile l'esclusione dalla gara di imprese con irregolarità contributive che, benché debitamente accertate (DURC), non risultino all'Osservatorio.

Pertanto, nell'attesa di una nuova univoca norma di legge, è possibile rendere incontestabili i provvedimenti di esclusione dalle gare, attuando il trasferimento di copia delle informazioni della Banca Dati all'Osservatorio, o meglio inoltrando i dati, da destinarsi alla Banca nazionale delle imprese irregolari, anche e per conoscenza all'Osservatorio. Quest'ultimo potrebbe, quindi, disporre dei dati aggiornati e fare risultare tutte le situazioni di irregolarità debitamente accertata, requisiti questi imprescindibili al fine della incontestabile esclusione dei concorrenti non certificati.

False dichiarazioni e falsità in atti nei lavori pubblici

La Cassazione Penale ha ritenuto sussistere

“il reato di falso ideologico commesso dal privato nel caso di dichiarazione mendace di essere in regola con il pagamento dei contributi verso la cassa Edile”

(Cass. pen., sez. V, n. 22880/03).

“Resta esclusa ogni indagine sull’elemento psicologico del concorrente per verificare se abbia o meno falsamente e coscientemente dichiarato il possesso dei requisiti di cui invece difettava” (TAR Valle D’Aosta n. 192/01)

“E non potrà essere addotta a giustificazione da quest’ultimo né la circostanza che il controllo da parte della Stazione Appaltante, mediante richiesta diretta di certificazione agli enti previdenziali interessati, sia previsto nel bando di gara, né l’innocuità del falso”.

Sanzioni contrattuali, amministrative, risarcimenti.

Negli appalti pubblici, l'omessa certificazione di regolarità contributiva se accertata nei confronti dei sorteggiati o degli aggiudicatari produce l'esclusione dalla gara.

Se l'accertamento negativo sopraggiunge nel corso dell'esecuzione di lavori, la prevista revoca degli affidamenti si aggiunge ai casi di risoluzione del contratto di appalto prevista dall'art. 119 del D.P.R. n. 544/99 e confermato dall'art. 136 del nuovo Codice.

Nei lavori privati

la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo è conseguenza meccanica dell'omessa o falsa attestazione della regolarità contributiva prima dell'inizio dei lavori.

L'inizio lavori con imprese non certificate con il DURC si rifletterà sull'opera da qualificarsi come abusiva in carenza di efficace concessione.

Appare opportuno che l'amministrazione concedente al momento del rilascio del permesso di costruire o al momento di presentazione della DIA, esiga che il committente restituisca sottoscritta per presa visione una nota informativa sia sull'obbligo di trasmissione del DURC (e dell'elenco delle imprese) prima dell'inizio lavori, sia sulla sanzione in caso di violazione.

Una preventiva e formale informativa al committente e/o responsabile lavori appare, quantomeno nella fase di prima applicazione della normativa, indispensabile e di interesse comune a tutti i soggetti coinvolti.

Si possono, in caso contrario, fin d'ora ipotizzare i seguenti possibili contenziosi:

- ***del committente nei confronti dell'impresa irregolare quando la sospensione dell'efficacia del titolo sia effetto della malafede di quest'ultima;***
- ***del committente nei confronti del responsabile lavori, quando alla base della sospensione vi sia negligenza o imperizia del professionista incaricato;***
- ***delle imprese regolari nei confronti del committente e/o del responsabile lavori e/o dell'impresa irregolare quando la sospensione, determinata da loro negligenza o imperizia o malafede, provochi un pregiudizio economico;***
- ***del committente nei confronti dell'amministrazione in tutti i casi in cui siano contestabili i provvedimenti adottati.***

Rapporto fra Enti certificatori, imprese e committenza pubblica e privata.

*E' interesse, quindi, di tutti creare, per quanto possibile, **condizioni di certezza, tempestività e fluidità negli adempimenti e ciò sulla base di un rapporto costruttivo fra tutte le parti interessate e di protocolli operativi condivisi.***